

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### **L'esenzione dei trasferimenti in sede di divorzio o separazione**

di Laura Mazzola

Sono esenti dal **pagamento dell'imposta di registro, oltre all'imposta di bollo e a qualsiasi altra tassa**, tutti gli **atti, i documenti e i provvedimenti** relativi al **procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili** dello stesso.

Così l'[\*\*articolo 19 L. 74/1987\*\*](#) assicura la **completa esenzione fiscale** a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti collegati ai procedimenti sia di **divorzio** che di **separazione**.

In particolare, l'esenzione dall'imposta registro, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo si applica a tutti i **trasferimenti eseguiti o programmati dai coniugi** in sede di divorzio o separazione, purché gli **accordi** assunti siano **formalizzati nel provvedimento** e risultino a esso connessi.

Ne deriva che, ad esempio, nel caso in cui i coniugi, nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniiale, **non abbiano formalizzato il trasferimento immobiliare nell'accordo omologato** dal tribunale, il **rogito non sarà esente da tributi**.

Diversamente, se i coniugi, nel quadro delle pattuizioni finalizzate alla risoluzione della crisi matrimoniiale, non abbiano formalizzato il trasferimento immobiliare nell'**accordo omologato** dal tribunale, ma si siano **obbligati ad eseguirlo con successivo atto notarile**, il rogito sarà **esente da tributi**, a condizione che da esso emerga, in maniera chiara e inequivoca, il suo **collegamento con il provvedimento di divorzio o separazione**.

Sotto il **profilo oggettivo**, l'esenzione è applicabile a **tutti gli accordi di natura patrimoniale, sia riferibili ai coniugi che collegabili a disposizioni negoziali in favore dei figli**.

In tal senso si sono espresse la Corte costituzionale (si vedano le [\*\*sentenze 176/1992\*\*](#), e [\*\*202/2003\*\*](#)) e l'Agenzia delle entrate (si vedano le [\*\*circolari 27/E/2012\*\*](#), par. 2.1, e [\*\*18/E/2013\*\*](#), paragrafo 1.15), affermando che gli **accordi stipulati dai coniugi in favore dei figli**, ai fini della gestione della crisi matrimoniiale, “*oltre a garantire la tutela obbligatoria nei confronti della prole, costituiscono, talvolta, l'unica soluzione per dirimere controversie di carattere patrimoniale*”.

Al fine di garantire la certezza del diritto, occorre, pena l'inapplicabilità dell'esenzione, che **il testo dell'accordo omologato dal tribunale preveda esplicitamente** che **l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli**, contenuto nello stesso, sia **elemento funzionale e indispensabile** per la risoluzione della crisi coniugale.

Sotto il profilo soggettivo, l'esenzione è applicabile sia agli **atti eseguiti all'interno della famiglia** sia agli **atti eseguiti nei confronti di terzi**.

In particolare, la Suprema Corte, con l'[\*\*ordinanza 7966/2019\*\*](#), ha precisato che la **vendita di un immobile a terzi**, prima del compimento del quinquennio, **in adempimento degli obblighi derivanti da un accordo di separazione, non comporta la decadenza delle agevolazioni "prima casa"**.

Infatti, attesa la *ratio* dell'[\*\*articolo 19\*\*](#) citato, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi matrimoniale, un **recupero di imposta**, in conseguenza della inapplicabilità dell'agevolazione fiscale sulla "prima casa", significherebbe sostanzialmente imporre una **nuova imposta** su di un trasferimento avvenuto in esecuzione dell'accordo tra i coniugi, violando la *ratio* della disposizione.

Inoltre, l'atto stipulato dai coniugi, in sede di separazione, che prevede la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, rientra nella **negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi** e trova la propria causa nello "**spirito di sistemazione, in occasione dell'evento di separazione consensuale**, dei rapporti patrimoniali dei coniugi, sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale" ([\*\*Corte di cassazione, sentenza n. 16909/2015\*\*](#)).

Si evidenzia, infine, che l'Agenzia delle entrate può procedere all'intimazione delle imposte e dei tributi dovuti se dimostra che l'accordo tra i coniugi ha **finalità meramente elusive**.

Seminario di specializzazione

## LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. 124/2019

Scopri le sedi in programmazione >